



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Alle Direzioni interregionale e regionali VV.F.

e p.c. All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

OGGETTO: *Indicazioni sul funzionamento delle riunioni dei Comitati tecnici regionali con modalità telematica, a seguito delle disposizioni legislative volte al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.*

Si riscontrano le richieste pervenute da parte di alcune strutture territoriali del Corpo relativamente alle modalità di espletamento delle riunioni svolte dai Comitati tecnici regionali (CTR) mediante lo strumento della videoconferenza e, in particolare, per ciò che concerne le forme di verbalizzazione.

In linea con le disposizioni di Legge finalizzate al contrasto della diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto, infatti, si dispone che le sedute dei Comitati siano svolte in via telematica.

Al fine di fornire indicazioni utili in merito alle richieste pervenute, oltre che di garantire la continuità dell'azione amministrativa, tenuto conto che l'emergenza in atto potrebbe protrarsi per periodi di tempo non compatibili con la durata dei relativi procedimenti di competenza, si forniscono le seguenti indicazioni.

Si premette, innanzitutto, che il Consiglio di Stato, nelle sentenze *sez. quinta, n. 344 del 25 gennaio 2003* e *sez. quarta, n. 4373 del 18 luglio 2018* ha affermato il principio secondo cui *“il verbale della riunione di un organo collegiale non è un atto collegiale”*. Pertanto, è sufficiente che a chiusura del suddetto verbale venga riportata la firma del verbalizzante dopo l'apposizione della firma da parte del presidente dell'organo collegiale, non richiedendo altresì la firma degli altri partecipanti.

Tuttavia, a tutela dei componenti dell'organo collegiale e a condizione che il regolamento di funzionamento del CTR in precedenza adottato non vieti espressamente la possibilità di riunione in modalità telematica o introduca espliciti vincoli, quali ad esempio la presenza fisica dei partecipanti o una particolare forma che condizioni l'efficacia degli atti assunti nella seduta con l'approvazione del verbale, si ribadisce che devono essere ritenute valide le riunioni svolte in videoconferenza.

Tali riunioni dovranno essere formalizzate con la redazione di un verbale che, qualora ritenuto necessario, potrà essere sottoscritto dai partecipanti nelle modalità di seguito riportate di cui si dovrà dare atto nel verbale medesimo:

- a. redazione del verbale e lettura dello stesso al termine delle attività per la condivisione e l'accoglimento di eventuali integrazioni, osservazioni, modifiche o dissensi da parte dei partecipanti;
- b. inoltro, via PEC, del verbale a tutti i partecipanti;
- c. restituzione del verbale firmato digitalmente o con l'apposizione della firma autografa da parte dell'interessato a mezzo di PEC o tramite la casella di posta istituzionale del componente. In quest'ultimo caso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del componente stesso, redatta nelle forme di legge contenente la manifesta condivisione di quanto indicato nel verbale oltre che della rispondenza dello stesso a quanto emerso in seno alla riunione con allegate la *fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità*.

Si segnala, altresì, la possibilità di effettuare la registrazione audio-video (da conservare agli atti) della riunione svolta in modalità telematica, previo consenso da parte dei partecipanti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(CAVRIANI)

